



COMUNE DI CASSINE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 16/05/2025

Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione del Coordinatore operativo, del Vice Coordinatore e dei componenti del Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Cassine (AL). Esso è adottato nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione, nonché in conformità alle norme vigenti in materia di protezione civile, statuti e regolamenti comunali.

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo del Coordinatore, del Vice Coordinatore e del Consiglio Direttivo sono indette con provvedimento formale del Consiglio Direttivo uscente con un preavviso minimo di 40 giorni.

Art. 2 - Durata del mandato

Il mandato del Coordinatore operativo, del Vice Coordinatore e dei membri del Consiglio Direttivo ha durata quinquennale.

Art. 3 - Elenco degli aventi diritto

Almeno 40 giorni liberi prima della data delle elezioni, il Coordinatore uscente provvede alla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, mediante sito istituzionale e affissione presso la sede del Gruppo.

Art. 4 - Elettorato attivo

Hanno diritto al voto i volontari iscritti da almeno un anno al Gruppo, in regola con il regolamento costitutivo e con il presente regolamento elettorale.

Art. 5 - Elettorato passivo

Sono candidabili i volontari iscritti da almeno due anni, non titolari di cariche politiche o dipendenti del Comune, e che non ricoprono incarichi in organizzazioni con finalità analoghe.

Art. 6 - Incompatibilità e cause ostative

Non possono candidarsi coloro che:

- a) siano sottoposti a misure interdittive o cautelari;
- b) abbiano riportato condanne penali o provvedimenti nel casellario giudiziale nei 10 anni precedenti;
- c) siano condannati per reati contro la moralità pubblica o coinvolti in crimini gravi.
Le autocertificazioni saranno verificate dagli uffici comunali competenti.

Art. 7 - Limite ai mandati

Non è consentito candidarsi al medesimo incarico se già ricoperto per due mandati consecutivi.

Art. 8 - Commissione elettorale

Il Consiglio Direttivo uscente indice un bando per costituire la Commissione elettorale, che sarà composta da tre membri individuati dal Coordinatore uscente e dal Sindaco. La Commissione elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario incaricato di redigere i verbali.

Art. 9 - Presentazione delle liste

Le liste devono includere un candidato Coordinatore, un Vice Coordinatore e il numero minimo di consiglieri secondo la seguente proporzione:

- 3 membri per gruppi fino a 10 iscritti;
- 5 membri per gruppi da 11 a 25 iscritti;
- 9 membri per gruppi con oltre 25 iscritti.

Art. 10 - Termini per la candidatura

Le candidature devono essere presentate entro 15 giorni liberi dalla data delle elezioni, corredate da curriculum e eventuale programma. La Commissione verifica le candidature e pubblica l'elenco definitivo 10 giorni prima della votazione.

Art. 11 - Svolgimento delle elezioni

Le votazioni si svolgono in un solo giorno scelto dal Consiglio uscente, preferibilmente sabato, domenica o in serata infrasettimanale. Il seggio rimane aperto per almeno 6 ore consecutive.

Art. 12 - Scheda elettorale

La Commissione Elettorale predispone la scheda indicante:

- estremi dell'elezione;
- liste e candidati distinti per ruolo;
- timbro del Comune e firma del Presidente.

Art. 13 - Operazioni di voto

Ogni elettore riceve una sola scheda firmando l'elenco dei votanti. Devono essere garantiti spazi per la segretezza del voto. La Commissione verifica la corrispondenza tra firme e schede prima di procedere allo spoglio.

Art. 14 - Spoglio e proclamazione

Lo spoglio avviene esclusivamente ad opera della Commissione. I risultati, redatti in verbale dal Segretario, indicano voti ricevuti e nominativi degli eletti. In caso di parità si procede a ballottaggio.

Art. 15 - Modalità di voto e annullamento

Il voto è segreto e si esprime barrando la casella accanto ai nomi dei candidati. L'indicazione di un numero superiore ai candidati previsti annulla la scheda. In caso di errore è ammessa la sostituzione della scheda.

Art. 16 - Quorum e presenza della Commissione

Almeno due membri della Commissione devono essere sempre presenti al seggio; lo spoglio richiede la presenza completa.

Art. 17 - Verbale e trasmissione

Il verbale finale con le graduatorie sarà trasmesso dal Segretario al Sindaco per gli adempimenti conseguenti.

Art. 18 - Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 5 giorni dalla data delle elezioni. Il Sindaco decide entro 5 giorni dalla ricezione, con facoltà di annullare o confermare l'esito.

Art. 19 - Rinvii normativi

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente per gli enti locali.